

Spett.le Federfarma  
Federazione Unitaria dei Titolari di Farmacie Italiani  
Via Emanuele Filiberto n.c.190  
00185 Roma

Bologna, lì 27 maggio 2003

*Ho ricevuto incarico dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, ANMVI, di contestarvi, formalmente, la gravità delle dichiarazioni del dott. Massimo Mana, membro del Vostro Consiglio di Presidenza, (pubblicate a pag. 33 del Venerdì di repubblica n. 752/2003).*

*Affermazioni quali: “E ora gli allevatori senza scrupoli hanno una possibilità in più di farla franca (omissis)...Nel 2001 è stato varato un decreto ministeriale n. 306/01, che permette ai veterinari di cedere ai proprietari di animali la confezione di medicinale con cui hanno iniziato la terapia. Il provvedimento è diventato un escamotage per gli allevatori che, tramite i veterinari, possono procurarsi grandi quantità di medicine sfuggendo ai controlli delle ASL. Noi abbiamo fatto ricorso al Tar del Lazio, ma siamo ancora in attesa”, sono false, infondate, non veritiere.*

*Se il Vostro dott. Mana o altri componenti la Vostra rispettabile Associazione sono a conoscenza di una illegittima applicazione del DM 306/01 facciano i nomi dei responsabili e consentano alle competenti Autorità di indagare e agli interessati di difendersi.*

*Coniugare in termini così generici e suggestivi la connivenza di allevatori e veterinari nel disapplicare la legge, non può che avere, come fine, quello di screditare la categoria veterinaria in quanto tale.*

*Comportamento che non si esita a definire scorretto in modo veramente abnorme è l'aver dichiarato che Federfarma sta ancora attendendo l'esito del ricorso presentato davanti al TAR del Lazio avverso il DM 16 maggio 2001 n. 306, pubblicato sulla G.U. n. 73 del 27.07/2001.*

*Con sentenza pubblicata il 22.01.2003 il Tar del Lazio ha respinto il ricorso con una articolata motivazione in cui si legge sub n°2-4 che “ è legittima la previsione dell'impugnato D.M. in ordine alla facoltà delle strutture veterinarie d'approvvigionarsi di farmaci per uso umano direttamente presso la filiera di distribuzione di tali medicinali”(omissis).*

*Sempre nella parte motiva della sentenza de qua, si legge sub n.°3 “parimenti da rigettare è il secondo mezzo d'impugnazione, con cui la ricorrente Federfarma contesta l'art. 7 co.3 del DM 306/2001 laddove questa disposizione, altresì in violazione sulle regole del monopolio, di fatto nasconde la possibilità per il medico veterinari, di cedere al dettaglio i medicinali della sua scorta, senza limiti temporali e di quantità. La doglianza è del tutto infondata...(omissis)”.*

*La Vostra Associazione non può disconoscere il contenuto di detta sentenza. In nome e per conto dell'ANMVI, Vi chiedo, pertanto di fornire una doverosa spiegazione che smentisca il dott. Massimo Mana con forme idonee e a mezzo stampa.*

*L'ANMVI ha già tempestivamente provveduto in tal senso, ma si rende necessario, anche al fine di ripristinare un corretto dialogo tra le due categorie, che Federfarma si attivi nella direzione richiesta.*

*Si segnala, inoltre, che la sottoscritta avvocato darà corso al mandato conferitole dall'ANMVI di tutelare, in tutte le competenti sedi giudiziarie, l'onere e la dignità professionale dei veterinari italiani.*

*Distinti saluti*

*Avv. Maria Teresa Semeraro*

---

**@nmvi Oggi**  
L'informazione Veterinaria On Line